



*Prefettura di Pisa*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Pisa, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA DI PISA  
AL SIG. QUESTORE DI PISA  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PISA  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

**OGGETTO:** Polmonite per nuovo coronavirus (COVID – 19) - Regime sanzionatorio

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il D.P.C.M dell' 11 marzo 2020, come noto, sono state ulteriormente rafforzate le misure finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza su tutto il territorio nazionale.

Tali misure vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci - ove compatibili con le nuove disposizioni - fino al 3 aprile 2020. A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto.

E' evidente che, al fine di garantirne l'efficacia, l'introduzione delle predette misure e restrizioni deve essere accompagnata da una diffusa azione di verifica della loro osservanza di talché le **SS.LL. vorranno assicurare una costanza sorveglianza sul rispetto delle medesime da parte della cittadinanza.**

A tal riguardo, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime sanzionatorio vigente in caso di inosservanza di tali misure.

La disciplina sanzionatoria è contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13, così come integrato dall'art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.

Il sopracitato art. 15, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure (...) a carico dei gestori di*



*Prefettura di Pisa*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".*

La norma appresta un sistema a doppio binario che prevede **una misura di carattere penale** ai sensi dell'art. 650 c.p. e **una sanzione amministrativa**, consistente nella chiusura del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, per un periodo che va da cinque a trenta giorni, accertata ai sensi della L. di 24 ottobre 1981, n. 689.

Per ottemperare a tali esigenze di celerità, facendo seguito alla Circolare già inviata in data 13 marzo u.s., prot. n. 13531, si richiama all'attenzione delle **SS.LL. l'importanza di assicurare la trasmissione, quanto più sollecita, dei verbali di accertamento delle violazioni**, sulla cui gravità andrà graduata la durata della sanzione.

E' opportuno, altresì, evidenziare che il richiamato art. 3 decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, nel definire il proprio ambito di applicazione, non fa menzione della diversa categoria dei "luoghi di spettacolo e trattenimento" nei cui riguardi trovano anche applicazione le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e la cui disciplina di base è contenuta nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione.

In particolare, la gestione di luoghi di spettacolo e trattenimento, in difformità dalle condizioni stabilite dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, configura un abuso del titolo di polizia e ne determina la sospensione ai sensi dell'art. 10 TULPS.

A differenza di quanto previsto dall'art. 3, co. 4, del D.L. 6/2020, la **competenza** ad irrogare la misura ai sensi dell'art. 10 TULPS **appartiene al Comune**, in qualità di Amministrazione titolare del potere autorizzatorio in materia di locali di pubblico spettacolo, **al quali sono state trasferite le attribuzioni previste dagli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.**

Sempre nell'ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si richiama la previsione dell'art. **321 c.p.p.**, in base alla quale "*quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato*". Il comma 3 bis dell'articolo in commento prevede inoltre che, nel corso delle indagini preliminari, quando non sia possibile, per la situazione di urgenza,



*Prefettura di Pisa*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

attendere il provvedimento del giudice, possono procedere al sequestro anche gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero che può disporre la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

Da ultimo, sulla base di quanto sta già accadendo in altri territori, le SS.LL. vorranno porre in essere ogni utile iniziativa a tutela degli anziani, al fine di scongiurare tentativi di truffa da parte di persone che si presentano nelle abitazioni facendosi passare per addetti all'effettuazione di tamponi, invitando i medesimi a contattare immediatamente le Forze dell'ordine.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO

*Castaldo*

